



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Monocratico
Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento camerale iscritto al n.20955/13 promosso con ricorso depositato il 09/12/13 da :
██████████ (Avv. L. Cancelliere) RICORRENTE

Nei confronti di :

Ministero dell'Interno RESISTENTE

A scioglimento della riserva, si osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 09/12/13 ██████████ cittadino nigeriano, impugnava la decisione del 28/05/13 della Commissione territoriale presso la Prefettura U.T.G. di Torino – sezione di Bologna in cui veniva negato il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo gli venisse riconosciuto il diritto alla protezione, sussidiaria.

Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note e documenti.

All'udienza appositamente fissata davanti al Giudice monocratico, l'interessato non compariva.

Il Giudice, esaminati i documenti prodotti dalle parti, si riservava la decisione.

Il ricorrente sostiene la necessità della protezione sussidiaria poiché ritiene, in caso di rimpatrio presso il proprio paese di origine, di essere in pericolo di vita, in quanto minacciato di morte da suo padre in quanto venne a conoscenza che lo stesso era un adepto della setta "Ogboni". Fuggito dall'abitazione familiare si rifugiò prima da suo Zio e, alla morte di quest'ultimo, a Jos da cui è partito arrivando in Italia nell'ottobre 2011.

Nel merito va confermato il diniego di riconoscimento dello *status* di rifugiato, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art.2 co.1 lett .e) D.Lgs.251/07.

Va invece accolta la richiesta subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria. Nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/07 in quanto in caso di rientro nel suo Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

Tale violenza indiscriminata, descritta sia in siti istituzionali che di particolare rilievo internazionale, quali il rapporto di Amnesty International 2011 e il sito "viaggiare sicuri" del



Ministero degli Esteri, è accertata ormai in tutto il territorio nigeriano e consiste in plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto.

Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria non è solo la condizione personale del richiedente quanto anche la situazione oggettiva del Paese d'origine (cfr. Corte Giustizia CE 465/2009; Cass. n. 8389/2012: "Il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria nel senso che anche "la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" costituisce danno grave che giustifica il riconoscimento della protezione); sul ricorrente non grava l'onere di provare la riferibilità soggettiva della minaccia e quindi la sussistenza di un legame causale tra fattore esterno di pericolo e la propria condizione soggettiva, purché tra il fattore esterno di pericolo e la condizione soggettiva comunque esista una relazione che faccia ragionevolmente presumere che al rimpatrio del richiedente segua il suo coinvolgimento effettivo nella situazione di pericolo" (Cass. 28 settembre 2012 n.18231).

Questa relazione sussiste nel caso di specie; accertata la persistenza di condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria, condizioni riferite sia in siti istituzionali che di particolare rilievo (rapporto di Amnesty International 2012, reperibile sul sito dell'associazione, in cui è riportata l'incapacità delle autorità di impedire la violenza e di proteggere il diritto; "situazione della sicurezza caratterizzata da diffusi atti di criminalità riferita nel sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri al 4 dicembre 2012), questa elevatissima e diffusa insicurezza integra fondati motivi di ritenere che l'incolumità del ricorrente, oggetto di gravi intimidazioni sia pure per motivi sostanzialmente privati, sarebbe minacciata per la sua sola presenza sul territorio nigeriano.

Resta così assorbita ogni altra subordinata domanda.

Stante la natura della controversia, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, decidendo sul ricorso depositato il 09/12/13 così provvede:

- in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale di Torino, sezione distaccata di Bologna riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui all'art.14 D.Lgs.251/07.

Si comunichi alle parti.

Bologna, 25/08/2014

Il Giudice Monocratico

Dr. Luigi Ghassi

Depositato in Cancelleria
26 AGO. 2014

